



N. 808-A

Relazione orale
Relatrice BONGIORNO

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 23 gennaio 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

presentato dal **Ministro della giustizia**

e dal **Ministro della difesa**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2023

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 3
- della 5^a Commissione permanente » 6

Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione » 8

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: BALBONI)

sul disegno di legge

20 settembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

l'articolo 1 reca modifiche al titolo II del libro II del codice penale, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione. In particolare, il comma 1, lettera *b*), dispone l'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale, che disciplina il reato di abuso d'ufficio, mentre le lettere *a*) e *c*) recano modifiche volte a coordinare altre disposizioni del codice penale con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. La lettera *e*), poi, sostituendo integralmente l'articolo 346-*bis* del codice penale, apporta una serie di modifiche alla disciplina del reato di traffico di influenze illecite;

l'articolo 2 reca invece una serie di modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni, di misure cautelari e di appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento. Nello specifico, il comma 1, lettera *a*), modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 114 del codice di procedura penale, ampliando il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni e consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento. Sempre in tema di intercettazioni, la lettera *b*) – modificando il comma 1 dell'articolo 116 del codice di procedura penale – stabilisce anche il divieto di rilascio di copia delle intercettazioni, delle quali è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che tale richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato. La lettera *c*) apporta alcune modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale, che disciplina le modalità esecutive delle intercettazioni, prevedendo che non debbano essere riportate nei verbali neppure espressioni che riguardino dati personali sensibili relativi a soggetti diversi dalle parti (lettera *c*), numero 1)). Il numero 2) della lettera

c) interviene sul comma 6 dell'articolo 268 del codice procedura penale, prevedendo l'obbligo di stralcio anche delle registrazioni e dei verbali che riguardino soggetti diversi dalle parti, salvo che non ne sia dimostrata la rilevanza. La lettera d), numero 1), modifica il comma 1-ter dell'articolo 291 del codice di procedura penale, introducendo il divieto per il pubblico ministero di indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione;

la lettera d), numero 2), inserisce, poi, nello stesso articolo 291 del codice di procedura penale cinque nuovi commi (da 1-*quater* a 1-*octies*) per disciplinare l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto all'eventuale applicazione della misura cautelare. L'interrogatorio preventivo viene escluso se sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell'inquinamento probatorio. È, invece, necessario se è ipotizzato il pericolo di reiterazione del reato, a meno che non si proceda per reati di rilevante gravità ovvero per « gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale »;

le lettere i) e l) attribuiscono al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere l'applicazione rispettivamente della misura della custodia cautelare in carcere (nuovo comma 1-*quinqüies* dell'articolo 328 del codice di procedura penale) o di una misura di sicurezza provvisoria detentiva (comma 1 dell'articolo 313 come modificato dalla lettera i));

la lettera n), novellando l'articolo 593 del codice di procedura penale, stabilisce che il pubblico ministero non possa appellare le sentenze di proscioglimento per i reati previsti dall'articolo 550, commi 1 e 2, del codice di procedura penale;

l'articolo 3 reca alcune modifiche all'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941), in particolare all'articolo 7-*bis*, in materia di tabelle infradistrettuali, e all'articolo 7-*ter*, in materia di criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, conseguenti all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari prevista dall'articolo 2;

l'articolo 4, comma 1, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2025, un aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado;

l'articolo 5 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 9, primo comma, lettera c), della legge n. 287 del 1951 (Riordinamento dei giudizi di Assise), volta a chiarire che il requisito dell'età non superiore a 65 anni dei giudici popolari debba essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della legge medesima;

l'articolo 6 interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore dei militari. La modifica proposta prevede che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento solo nel caso in cui nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale;

l'articolo 7 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 4 e la relativa copertura finanziaria;

l'articolo 8 prevede che le modifiche al codice di rito in materia di decisione collegiale e quelle ad essa collegate di carattere ordinamentale si applichino decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), numero 2), capoverso 1-*quater*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare quali siano i « gravi delitti commessi con uso di armi e con altri mezzi di violenza personale », per i quali non trova applicazione l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta a indagini preliminari rispetto all'eventuale applicazione della misura cautelare;

in merito all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), che interviene sulla disciplina dell'informazione di garanzia, modificando l'articolo 369 del codice di procedura penale, si valuti l'opportunità di un coordinamento formale tra la parte di testo aggiunta dalla novella, che fa riferimento alla « data e luogo di commissione del reato », e l'indicazione « della data e del luogo del fatto », già presente nel testo vigente nella parte non modificata.

sugli emendamenti approvati

18 gennaio 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MENNUNI)

sul disegno di legge

11 ottobre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 2, recante modifiche in merito alle conseguenze in termini di fabbisogno di personale e di strumentazioni derivanti dal rafforzamento delle misure a tutela della riservatezza sulle intercettazioni e nelle notifiche degli atti giudiziari, per quanto attiene al fabbisogno di personale di giudici assegnati alle Sezioni GIP/GUP per effetto della competenza collegiale nell'applicazione delle misure cautelari in carcere, delle misure di sicurezza quando è detentiva e nelle ipotesi di aggravamento della misura cautelare, viene evidenziato che la programmazione assunzionale straordinaria di personale di magistratura in atto da parte del Ministero della giustizia è in grado di fronteggiare adeguatamente le ricadute organizzative connesse alle modifiche procedurali apportate dal presente intervento;

con riferimento all'articolo 3, recante modifiche all'ordinamento giudiziario, si ribadisce l'assenza di effetti onerosi di quanto ivi previsto;

in relazione all'articolo 4, in materia di aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria, con riguardo alla richiesta di elementi aggiuntivi anche per le componenti d'oneri propriamente « accessorie », viene precisato che tale voce è già ricompresa ed indicata nella colonna 7 del prospetto di determinazione dell'onere aggiuntivo contenuto nella relazione tecnica (colonna « IND ») e si riferisce all'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge n. 27 del 1981 corrisposta per intero ai magistrati ai quali sono state conferite le funzioni giurisdizionali e in misura pari al 50 per cento ai magistrati ordinari in tirocinio fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, in aggiunta al trattamento economico « fondamentale » che viene indicato nelle colonne 5 (colonna « STIPENDIO ») e 6 (colonna « IIS ») e comprende lo stipendio tabellare e l'indennità integrativa speciale, con separata indicazione della tredicesima mensilità,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su emendamenti approvati

17 gennaio 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi fino all'11 gennaio 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Si segnala, in relazione al testo, all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), l'opportunità di aggiornare la copertura finanziaria sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero della giustizia al bilancio triennale 2024-2026.

su ulteriori emendamenti approvati

18 gennaio 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge, trasmessi il 17 gennaio 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 322-bis:

1) al primo comma, alinea, le parole: « , 322 » sono sostituite dalle seguenti: « e 322 » e le parole: « e 323 » sono soppresse;

2) alla rubrica, le parole: « , abuso d'ufficio » sono soppresse;

b) l'articolo 323 è abrogato;

c) all'articolo 323-bis:

1) al primo comma, le parole: « e 323 » sono sostituite dalle seguenti: « e 346-bis »;

2) al secondo comma, le parole: « e 322-bis » sono sostituite dalle seguenti: « , 322-bis e 346-bis »;

d) all'articolo 323-ter, primo comma, dopo le parole: « ivi indicati, » è inserita la seguente: « 346-bis, »;

e) l'articolo 346-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 346-bis. - *(Traffico di influenze illecite)* - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o pro-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identico:*

« Art. 346-bis. - *(Traffico di influenze illecite)* - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, **utilizzando** intenzionalmente **allo scopo** relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

mettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-*bis*.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Identico.

Identico.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità **economica** riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-*bis*.

Identico ».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 2.

(*Modifiche al codice di procedura penale*)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114, comma 2-*bis*, le parole: « non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-*bis* o 454 » sono sostituite dalle seguenti: « se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento »;

b) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-*bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato »;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(*Modifiche al codice di procedura penale*)

1. *Identico:*

a) all'articolo 103, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« *6-bis.* È parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

6-ter. L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate »;

b) *identica;*

c) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

c) all'articolo 268:

1) al comma 2-*bis*, dopo le parole: « dalla legge » sono inserite le seguenti: « o relativi a soggetti diversi dalle parti »;

2) al comma 6, dopo le parole: « dati personali » sono inserite le seguenti: « o soggetti diversi dalle parti »;

d) all'articolo 291:

1) al comma 1-*ter*, dopo le parole: « conversazioni intercettate » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione »;

2) dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

« 1-*quater*. Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-*ter*, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

1-*quinqüies*. Nel caso di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqüies*, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

1-*sexies*. L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identico*:

1) al comma 2-*bis*, dopo le parole: « **degli interlocutori,** » sono inserite le seguenti: « **nonché quelle che consentono di identificare** soggetti diversi dalle parti »;

2) *identico*;

e) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*:

« 1-*quater*. *Identico*.

1-*quinqüies*. *Identico*.

1-*sexies*. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1.

1-septies. L'invito contiene:

a) le generalità o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;

b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;

c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato;

d) l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

1-octies. L'invito di cui al comma *1-sexies* contiene altresì l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1-septies. Identico.

1-octies. Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

zione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati »;

e) all'articolo 292:

1) al comma 2-ter, dopo le parole: « articolo 327-bis » sono aggiunte le seguenti: « e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-*quater*, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio »;

2) al comma 2-*quater*, dopo le parole: « brani essenziali » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti »;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-*quater*, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*septies* e 1-*octies* del medesimo articolo »;

f) all'articolo 294:

1) al comma 1, dopo le parole: « ha proceduto » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater*, oppure »;

2) al comma 4-*bis*, dopo la parola: « disposta » sono inserite le seguenti: « dal

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1-novies. L'interrogatorio di cui al comma 1-*quater* deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di cui all'articolo 141-*bis* »;

f) *identica*;

g) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies*, »;

g) all'articolo 299, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies* »;

h) all'articolo 309, comma 5, dopo le parole: « alle indagini » sono aggiunte le seguenti: « e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater* »;

i) all'articolo 313, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies*, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva »;

l) all'articolo 328, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

« 1-*quinquies*. Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere »;

m) all'articolo 369:

1) al comma 1, la parola: « Solo » è sostituita dalle seguenti: « A tutela del diritto di difesa, », le parole: « con indicazione » sono sostituite dalle seguenti: « contenente la descrizione sommaria del fatto, **comprensiva di data e luogo di commissione del reato**, l'indicazione » e le parole: « con invito » sono sostituite dalle seguenti: « l'invito »;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

h) identica;

i) identica;

l) identica;

m) identica;

n) identico:

1) al comma 1, la parola: « Solo » è sostituita dalle seguenti: « A tutela del diritto di difesa, », le parole: « con indicazione » sono sostituite dalle seguenti: « contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione » e le parole: « con invito » sono sostituite dalle seguenti: « l'invito »;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

« *1-quater*. La notificazione, in deroga al disposto dell'articolo 148, comma 6, secondo periodo, può essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell'articolo 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario.

1-quinquies. All'informazione di garanzia si applica l'articolo 114, comma 2 »;

n) all'articolo 593, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2) *identico*;

o) all'articolo 581, il comma 1-ter è abrogato e, al comma 1-quater, dopo le parole: « del difensore » sono inserite le seguenti: « di ufficio »;

p) all'articolo 593, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 ».

Art. 3.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 89-bis, comma 2, primo periodo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, comunque, dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti ».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 3.

(Modifiche all'ordinamento giudiziario)

1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis:

1) al comma 3-bis, dopo le parole: « capi degli uffici » sono aggiunte le seguenti: « , assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale »;

2) al comma 3-quater, lettera c), dopo le parole: « dei magistrati » sono aggiunte le seguenti: « , con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari »;

b) all'articolo 7-ter, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « dell'udienza preliminare » sono aggiunte le seguenti: « e prevede, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti cautelari custodiali, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis, comma 3-bis ».

Art. 4.

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di duecentocinquanta unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Modifiche all'ordinamento giudiziario)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) all'articolo 7-ter, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « dell'udienza preliminare » sono aggiunte le seguenti: « e prevede, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti **di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere**, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis, comma 3-bis ».

Art. 5.

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 1.291.000 per l'anno 2024.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 ed euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034.

Art. 5.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287)

1. La lettera *c*) dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, si interpreta nel senso che il requisito dell'età non superiore ai 65 anni deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 6.

(Modifica al codice dell'ordinamento militare)

1. All'articolo 1051, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa ».

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui all'articolo 4, pari a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 ed euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni** dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Modifica al codice dell'ordinamento militare)

Identico.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui all'articolo **5**, pari a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 ed euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2024-2026**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2024**, allo

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 1.981.853 per l'anno 2025, euro 12.299.158 per l'anno 2026, euro 16.893.578 per l'anno 2027, euro 16.893.578 per l'anno 2028, euro 21.070.178 per l'anno 2029, euro 24.327.551 per l'anno 2030, euro 24.354.564 per l'anno 2031, euro 25.514.488 per l'anno 2032, euro 25.611.149 per l'anno 2033 ed euro 26.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(*Entrata in vigore*)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *d)*, numero 2), limitatamente al capoverso 1-*quinquies*, *f)*, numero 2), *g)*, *i)* e *l)*, e di cui all'articolo 3 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) identica.

2. *Identico.*

3. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. *Identico.*

Art. 9.

(***Decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni***)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *e)*, numero 2), limitatamente al capoverso 1-*quinquies*, *g)*, numero 2), *h)*, *l)* e *m)*, e di cui all'articolo 4 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)ALLEGATO 1
(articolo 4, comma 1)« Tabella B
(articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)ALLEGATO 1
(articolo 5, comma 1)« Tabella B
(articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	9.971
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.103

».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	9.977
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	194
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.103

».

